

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 117/CSA– RIUNIONE DEL 13 APRILE 2017

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniela Morgante, Dott. Stefano Toschei - Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO U.S. PERGOLETTESE 1932 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €2.500,00, (OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE SANZIONE SOSPESA ART. 16 COMMA 2 BIS C.G.S.) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PERGOLETTESE/SEREGNO CALCIO DEL 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – con Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017 emesso in relazione alla gara del Campionato di Serie D Pergolettese/Seregno del 26.3.2017 – ha comminato a carico della società Pergolettese la sanzione della ammenda di €2.500,00 unitamente a una gara da disputarsi a porte chiuse (sanzione sospesa) “per avere propri sostenitori, dalla seconda metà del primo tempo e sino al termine della gara, rivolto espressioni intimidatorie e gravemente offensive all’indirizzo degli ufficiali di gara, alcune delle quali costituenti discriminazioni per motivi di provenienza territoriale. Inoltre i medesimi lanciavano alcuni sputi all’indirizzo di un A.A. che lo attingevano alla schiena”.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo rappresenta la società reclamante, in estrema sintesi:

- la presenza di forze dell’ordine, sistema di video sorveglianza e servizio di protezione civile;
- l’indirizzo dei cori ed espressioni offensive al calciatore avversario n. 9 Neves Jedaías, legate al fatto che egli, ex tesserato della Pergolettese alcune stagioni fa, avrebbe lasciato un brutto ricordo nei tifosi, in relazione a un comportamento che non sarebbe stato consono;
- l'espulsione del calciatore della Pergolettese n. 4 Piras al 24' del 1° tempo avvenuta dopo un fallo sul calciatore sopraccitato Neves Jedaías che avrebbe accentuato l'entità dell'intervento, che sarebbe apparsa eccessiva al pubblico, in quanto successiva alla ammonizione e non espulsione del calciatore n. 4 del Seregno che al 17' del 1° tempo "Sgambettava da retro l'avversario che l'aveva superato";
- la asserita incongruità della dichiarazione dell'assistente, che era per di più di schiena, “Mi attingevano un paio di sputi dietro lo schiena” alla distanza di mt. 3,80 tra la recinzione del settore della tifoseria e la linea laterale, cosicché si sarebbe trattato probabilmente di acqua;
- la richiesta dell'Arbitro a fine gara, in presenza degli assistenti, del gagliardetto della società in quanto collezionista, negatogli in quanto sprovvisti presso lo stadio.

Il reclamo è infondato in quanto basato su argomentazioni e giustificazioni inidonee a sminuire la gravità dei fatti commessi dalla tifoseria.

Invero, quanto alla generica confutazione dell’attestato sputo, legata alla distanza rispetto alla linea laterale, la stessa non appare idonea a smentire l’ufficialità del rapporto di gara, considerato anche che la posizione di spalle non impedisce alla vittima il riconoscimento delle escrezioni salivari con l’utilizzo anche dei sensi diversi dalla vista e che la distanza rappresentata non appare idonea a rendere del tutto impossibile il raggiungimento della vittima dagli spalti.

Ad ogni modo, anche a prescindere dalla escrescenza salivare, la sanzione comminata appare comunque congrua alla estrema gravità dei fatti, aggravata dalla loro lunga e reiterata durata (“dalla seconda metà del primo tempo sino al termine della gara”) durante la quale i sostenitori della Pergolettese si sono profusi “ripetutamente e costantemente” per ben tre quarti della partita in espressioni (“terrone di merda, da qua non uscite, pelato di merda, figlio di puttana”) estremamente scurrili, nonché intimidatorie e discriminatorie (su base territoriale).

Tale gravissima condotta dei sostenitori, protratta per circa tre quarti della partita, non può trovare alcuna giustificazione né attenuante né nella richiesta del gagliardetto, né nella presenza delle forze dell’ordine e delle telecamere, né in alcun asserito “brutto ricordo” che il calciatore n. 9 Neves Jedaias possa aver mai lasciato nei tifosi né in alcuna asserita accentuazione del fallo che lo stesso avrebbe subito, la cui dolorosità risulta peraltro espressamente attestata nel rapporto di gara. Trattasi di affermazioni che, in disparte la loro genericità, nessuna giustificazione possono comunque offrire al gravissimo comportamento tenuto dai tifosi, che ha integrato reiterata e protratta violazione dei basilari valori sportivi quali sono la non discriminazione e il rispetto verso le persone e le decisioni degli ufficiali di gara e dei calciatori, che appare quindi essere stata congruamente sanzionata dal Giudice sportivo (Art. 54 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, art. 4 commi 3 e 4, 16, 11 commi 1 e 3, 12 commi 3 e 6 C.G.S., art. 16 del C.G.S.). La sanzione comminata alla società reclamante dal Giudice Sportivo appare quindi del tutto congrua alla obiettiva configurazione e gravità dei fatti suesposti, non sminuita dalle giustificazioni rese nel reclamo le quali, peraltro, non forniscono alcuna specifica prova in ordine alle “*Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori*” previste dall’art. 13 del C.G.S., uniche circostanze che possono, in base alla normativa vigente, escludere ovvero attenuare la responsabilità che sorge in capo alla società per indebiti comportamenti dei propri sostenitori.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. di Crema (Cremona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S. MASSESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DELLA PINA NICOLA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES MASSESE/SCANDICCI DEL 25.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale -- Com. Uff. n. 77 del 29.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 77 del 29.3.2017 ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Della Pina Nicola.

Tale decisione è stata assunta perché, al termine l’incontro del Campionato Nazionale Juniores Massese/Scandicci disputato il 25.3.2017, il Della Pina afferrava con la mano destra il collo di un avversario spingendolo in avanti per circa tre metri.

Avverso tale provvedimento la società U.S. Massese 1919 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 31.3.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 13.4.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Massese 1919 di Massa (Massa-Carrara) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO TERNANA CALCIO FEMMINILE CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €3.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **INIBIZIONE DI 1 ANNO AL SIG. BASILE DAMIANO,**

INFLITTE SEGUITO GARA KICK OFF C5 FEMMINILE/TERNANA CALCIO FEMMINILE DEL 2.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 845 del 18.4.2017)

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale,

- **Vista** l'impugnata delibera del Giudice Sportivo Calcio a 5 in data 18.4.2017, con la quale è stata inflitta alla Società Ternana Calcio Femminile la sanzione dell'ammenda di €3.000,00 e al dirigente della predetta Società, Signor Damiano Basile, la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2020 in seguito alla gara di Calcio a 5 Femminile Kick Off C5 Femminile/Ternana Calcio Femminile del 2.4.2017 perché: **1)** la sanzione dell'ammenda di €3.000,00 alla Società in quanto *“un dirigente della società in corso di inibizione, al termine dell'incontro teneva un comportamento minaccioso nei confronti dell'allenatore della società avversaria, colpendo successivamente con un pugno ed una manata al volto il dirigente accompagnatore ufficiale della stessa società, che era intervenuto in sua difesa”*; **2)** la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2020 al dirigente della Società Ternana Calcio Femminile, Signor Damiano Basile, *“(…) quantunque in corso di inibizione, al termine dell'incontro penetrava indebitamente sul terreno di gioco, avvicinandosi con fare minaccioso all'allenatore della squadra ospitante. Nella circostanza colpiva con un pugno ed una manata al viso il dirigente accompagnatore ufficiale della società ospitante, che si era frapposto tra i due. Successivamente faceva irruzione all'interno dello spogliatoio arbitrale sostenendo di essere minacciato. Solo grazie all'intervento del commissario di campo usciva dallo spogliatoio ove nel frattempo, per motivi precauzionali, era stata fatta intervenire la forza pubblica”*;

- **Esaminato** il reclamo proposto dalla Società Ternana Calcio Femminile e presentato in data 6.4.2017 e le relative contestazioni, in fatto e diritto;

- **Appurato che** il referto del commissario di campo, Signor Mario Ferrante, registra testualmente che, *“Dopo circa sette/otto minuti dal termine della gara (17.31) un tifoso della società Ternana, rivelatosi successivamente come il Presidente della stessa sig. Basile Damiano, entrava sul terreno di gioco e si avvicinava con fare minaccioso all'allenatore della Soc Kickoff sig. Russo Riccardo, nel mentre, interveniva il Dirigente della Soc Kickoff Sig. Vige Egidio che si adoperava per non far venire a contatto i due, in quel frangente il Sig. Basile Damiano colpiva con un pugno e una manata in faccia il Signor Vige Egidio, quindi si allontanava repentinamente e si rifugiava nello spogliatoio degli arbitri asserendo di essere stato aggredito e di sentirsi in pericolo. Si richiedeva l'intervento dei Carabinieri della stazione di San Donato Milanese che accorrevano nel giro di pochi minuti. Con l'arrivo dei Carabinieri la situazione tornava tranquilla senza ulteriori fatti violenti.”*;

- **Verificato inoltre che** nel supplemento di rapporto del direttore di gara, Signor Carlo Adilardi, si conferma tutto quanto sopra riprodotto con riferimento al referto del commissario di campo, specificandosi che il dirigente introdottosi nello spogliatoio degli arbitri aveva dichiarato di essere il Presidente della Società Ternana Calcio Femminile;

- **Tenuto conto che** nel reclamo della Società la descrizione dei fatti viene ribaltata, sostenendosi che il Presidente della stessa società, Signor Basile, sia stato vittima di una aggressione da parte del dirigente della società ospitante Signor Egidio Vige e che per tali ragioni si chiede di riformare la decisione del giudice sportivo, annullando la sanzione della inibizione per un ulteriore periodo di tempo a carico del Presidente della società ed una riduzione dell'ammenda inflitta a carico di quest'ultima;

- **Constatato che** la condotta ascritta al Signor Damiano Basile risulta essere documentalmente comprovata dai rapporti sia del commissario di campo che dell'arbitro, pressoché coincidenti nel loro contenuto, atti che, per costante avviso di questa Corte assumono forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che è ribadito in detti atti il comportamento gravemente minaccioso assunto dal dirigente/presidente della Società reclamante nei confronti dell'allenatore e del dirigente della Società ospitante nonché la circostanza che egli abbia colpito al volto, con un pugno ed una manata, il dirigente della predetta Società ospitante,

simulando con gli arbitri di essere vittima di una aggressione ai suoi danni, non senza dimenticare che detto dirigente/presidente era colpito da inibizione al momento dei fatti;

- ***Ritenuto quindi che***, per quanto si è sopra osservato, non si apprezzano incongruenze o erroneità nella decisione del giudice sportivo qui gravata, considerata la infondatezza delle censure dedotte, anche sotto il profilo della congruità della sanzione assegnata, atteso che l'inqualificabile comportamento del dirigente è sensibilmente aggravato dalla circostanza che nei confronti del Signor Damiano Basile si registrano numerosissimi precedenti per infrazioni gravi e che egli al momento dei fatti risultava essere colpito da una ennesima sanzione inibitoria, per come è documentalmente dimostrato, cosicché il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società Ternana Femminile di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 10 maggio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio